



**ODCEC di Roma – Piazzale delle Belle Arti, 2
28 maggio 2018**

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI
Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e sconfitte

L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI





• **VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'**

- 1) DOMANDA DEL RICORRENTE ALL'OCC COMPETENTE**
- 2) COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI E PREVENTIVO SPESE**
- 3) ACCETTAZIONE (linee guida OCC)**
- 4) VERIFICA DEI PRESUPPOSTI EX ART. 7, L. N. 3/2012 (linee guida OCC)**

Ai fini della proposta di accordo rileva la natura del debito:

**DEBITI PERSONALI E/O DEBITI MISTI
DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI
IMPRENDITORE NON FALLIBILE (ARTT. 1-5 L.F.)**



- **AUDIZIONE E ASSISTENZA CON IL DEBITORE
PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI
ACCORDO**

Il Gestore, per conto dell'OCC, svolge un ruolo importante nella fase di predisposizione del piano in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 15, egli presta

Ausilio al debitore (art. 7), assumendo ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso (art. 15);



• I DEBITI FALCIDIABILI E LE CLASSI DEI CREDITORI

La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti **attraverso qualsiasi forma**, anche mediante cessione dei crediti futuri (art. 8, co. 1);

regolare pagamento di **CREDITI IMPIGNORABILI** ex art. 545 c.p.c e leggi speciali (art. 7, co.1);

integrale pagamento (con possibile dilazione) di: TRIBUTI U.E., IVA, RITENUTE (art. 7, co. 1, 2° per.);

CAUSE DI PRELAZIONE - ordine di graduazione - procedura concorsuale (art. 7, co. 2 : locuzione "... procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo");

CREDITI MUNITI DI PRIVILEGIO, PEGNO, IPOTECA: possibile falcidia purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (giudizio di CRAM DOWN; art. 7, co. 1);



- **DOCUMENTAZIONE MINIMA(art. 7, co. 2, lett. d));**

contenuti minimi imprescindibili: SCADENZE (la norma non indica limiti temporali, vedasi Trib. Teramo 19/11/2016 che individua per analogia un termine massimo di sei anni); modalità di pagamento (art. 7, co. 1)

contenuti facoltativi: SUDDIVISIONE IN CLASSI (art. 7, co.1);
LIMITAZIONI ALL'ACCESSO AL CREDITO (art. 8, co. 3); MORATORIA FINO AD UN ANNO PER I CREDITORI PRELATIZI in caso di accordo in continuità d'impresa purchè non sia prevista cessione dei beni su cui insiste una causa di prelazione (art. 8, co. 4)

PAGAMENTI DOVUTI ALLE P.A. E ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORI
non oltre i 90 gg. dalle scadenze previste nel piano (cessaz. di diritto art. 11, co. 5)



- **CASO PRATICO, CRITICITA' OPERATIVE E CHECK LIST**

LA PROPOSTA ED IL PIANO EX ARTT. 6 E SS. L. N. 3/2012

Il contenuto della proposta:

- Presupposti e ammissibilità
- Individuazione delle ragioni della crisi
- L'attivo del ricorrente: *disponibile e immobilizzato*
- Il passivo del ricorrente: *debiti personali e di terzi con garanzia reale e personale, anche in forma di coobbligati in solido, verso banche, Enti e P.A. - gravami iscritti sui beni – procedura esecutiva individuale*
- Lineamenti essenziali della proposta: *modalità, importi e tempi - caratteri speciali: proposta di «gruppo» / liquidazione dei propri beni / «accordo chiuso»*



LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE DELL'O.C.C EX ARTT. 9, CO. 2, 15, CO. 6, L. 27/01/2012 N. 3

Il contenuto della relazione:

- Oggetto della relazione
- Sintesi della proposta di accordo di composizione della crisi
- Attivo del ricorrente
- Passivo del ricorrente
- Spese di procedura
- Proposta di distribuzione del patrimonio disponibile – piano di soddisfacimento dei creditori
- Verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati
- Conclusioni e attestazioni



• Oggetto della relazione

- il giudizio sulla completezza e attendibilità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati,
- il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;
- Se Il piano prevede l'integrale soddisfacimento dei creditori assistiti da privilegio derivante da ipoteche su immobili, e da privilegio generale (Agenzia Entrate, Equitalia e Aequa Roma Spa), non è necessaria l'attestazione prevista dall'art. 7, co. 1 (giudizio di *cram down*)



- **Sintesi della proposta di accordo della crisi**
 - Riepilogare il contenuto della proposta
 - Individuare le cause dell'indebitamento: nel caso di specie il debito era caratterizzato da una solidarietà con diversi altri soggetti (ricorrenti) che hanno presentato contemporaneamente ed autonomamente una loro proposta di accordo, contenenti tutte gli stessi principi e modalità operative: per questo è stata definita, anche se impropriamente, una proposta di gruppo



- **Sintesi della proposta di accordo della crisi**
 - Evidenziare eventuali caratteri speciali della proposta: nel caso di specie, prevedeva la liquidazione dei beni immobili di diversi ricorrenti coobbligati, con l'ausilio di un liquidatore (nominato dal Giudice su proposta dell'OCC ex art. 13, co. 1), oltre alla particolarità di una proposta di acquisto irrevocabile da parte di terzi solo su alcuni beni immobili. La proposta è stata considerata proprio per questo come un *accordo chiuso*.



• **Attività di verifica dei Gestori**

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, co. 10, i Gestori dovranno richiedere autorizzazione all'accesso alle banche date ivi previste
- Gli stessi hanno altresì comunicato e richiesto informazioni sulla posizione debitoria dei ricorrenti, tramite pec (Enti pubblici e privati, istituti di credito, Banca d'Italia)
- Circolarizzazione della richiesta di precisazione dei debiti verso istituti bancari inoltrando PEC sia al legale presente negli atti a disposizione, sia tramite pec diretta all'Istituto bancario reperita tramite INIPEC



• **Attività di verifica dei Gestori**

- I Gestori evidenziano che il ricorrente è sottoposto a procedura esecutiva presso il Tribunale di Roma sezione IV Esecuzioni Immobiliari RGE XXXX/2013, procedura portante che riunisce le RGE nn. XXX/2014, XXX/2013, XXX/2014 e XXX/2014, per gli immobili ricadenti nel Comune di XXX. I sottoscritti hanno quindi richiesto ed ottenuto dal ricorrente la documentazione presente nella procedura sopra indicata, richiedendo aggiornamenti della stessa.



• **Attivo del ricorrente**

- Individuazione dell'attivo distinguendolo tra attivo disponibile e attivo immobilizzato
- Fonti di reddito di sussistenza (art. 36 Cost.)
- Liquidazione dei beni immobili dei diversi soggetti proponenti (proposta di gruppo), con finanza proveniente da terzi tramite una proposta di acquisto irrevocabile solo per alcuni beni immobili (patrimonio da salvare)
- La proposta di acquisto irrevocabile è stata considerata alla stregua di un accordo chiuso
- Problematiche valutative sulla stima degli immobili e loro realizzo nella procedura di sovra indebitamento, in connessione con i valori che gli stessi immobili avevano assunto in sede di procedura esecutiva immobiliare: offerta concorrente ?



- **Passivo del ricorrente**

- Accertamento del passivo (art. 2740 c.c.)
- Individuazione delle cause legittime di prelazione dei creditori (art. 2741 c.c.)
- Modalità di estinzione dei debiti: importi e tempi (vincolo art. 8, co. 4 derogato solo in presenza di accordo in continuità dell'attività d'impresa)
- Pagamento integrale dei creditori privilegiati, salvo il caso di cui all'ipotesi dell'art. 7, co. 1, c.d. giudizio di *cram down*
- Caratteristica del passivo di *gruppo* (solidarietà passiva fra diversi proponenti)



- **Spese di procedura e deposito cauzionale**

- Calcolare le spese di procedura, ricomprendendo tra queste:

- a) Compenso OCC - gestore
- b) Compenso OCC – liquidatore (liquidazione patrimonio)
- c) Spese di trascrizione, notifiche e richiesta copie
- d) Spese professionisti in pendenza di procedura esecutive individuali

Il deposito cauzionale non è espressamente previsto, ma si ritiene opportuno.



- **Proposta di distribuzione del patrimonio disponibile – Piano di soddisfacimento dei creditori**
 - **Nel caso di specie, la proposta del ricorrente**, anche se trattata individualmente, è stata valutata nella sua complessità e coordinata con le altre proposte degli altri coobbligati solidali; è stata quindi considerata, anche se impropriamente, per prassi giudiziaria e in funzione di una soluzione organizzativa e procedimentale, una *proposta di gruppo* (Trib. Roma, Sez. Fall., Ord., 06/02/2018, G.D. Dott. Tedeschi)
 - **La proposta prevedeva il pagamento** integrale di tutti i creditori privilegiati al 100%, ed in percentuale (1,78%) i creditori chirografari



- **Proposta di distribuzione del patrimonio disponibile – Piano di soddisfacimento dei creditori**
 - **Individuazione delle risorse finanziarie** per consentire il pagamento del ceto creditorio, oltre alle spese di procedura (attivo disponibile - liquidazione patrimonio - somme riscosse per la proposta di acquisto, per se o per persona da nominare) da parte di terzi, con pagamento in n. 20 rate mensili a decorrere dall'omologazione
 - **Stima del ricavato dalla liquidazione del Patrimonio immobiliare personale** (di tutti i diversi proponenti coobbligati solidalmente tra loro)



- **Proposta di distribuzione del patrimonio disponibile – Piano di soddisfacimento dei creditori**
 - **Raffronto con le perizie di stima redatte in sede di procedura esecutiva** nella Sezione Esecuzioni immobiliari di Roma, ridotte, prudenzialmente, di una XX%. Nella stima è stato tenuto in considerazione lo stato degli immobili, messi in vendita liberi da persone.
 - **Enunciazione dei parametri** per i quali si riteneva di attribuire una possibile maggiore convenienza della vendita nella procedura di sovraindebitamento, rispetto a quella nella procedura esecutiva individuale.



TABELLA SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI GRUPPO» VALORI IN €

• Ricavato vendita liquidazione	€ 1.884.544,00
• Ricavato proposte di acquisto irrevocabili da parte di terzi	€ 841.081,25
• Somma disponibile da distribuire	€ 2.725.625,25
• CREDITORI IN CAPIENZA	
• In Privilegio ex art. 2770 c.c.	
• In sede ipotecaria ex art. 2855 c.c.	
• Chirografo	
• Coefficiente di riparto %	
• Riparto dei crediti ammessi in chirografo	
• Somme da distribuire	
• Spese ed Oneri della Procedura 100% € 260.000,00	
• Creditori Privilegiati Ipotecari 100% € 2.414.677,77	
• Creditori Chirografari € 2.862.715,01 - 1,78% € 50.947,48	
• Totale € 260.000,00 € 2.414.677,77 € 2.862.715,01 € 2.725.625,25	



- **Verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati**
 - a) Controllo della documentazione allegata alla proposta di accordo
 - b) Riscontro dei dati dichiarati dal proponente con quelli accertati a mezzo indagine diretta nei confronti degli Enti pubblici e privati (richiesta precisazione crediti e circolarizzazione nei confronti di: Erario, Agenzia delle Entrate della Riscossione, Enti previdenziali, istituti di credito, Banca d'Italia, Enti Locali); aggiornamento dei dati della proposta
 - c) Esame del fascicolo dei giudizi di procedure esecutive individuali (mobiliari e immobiliari)
 - d) Esame del piano industriale nel caso di assunzione di impegni da parte di soggetti terzi che prevedono pagamenti, anche se rateizzati (es. cash flow)
 - e) Esame del profilo reddituale del proponente



• CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE

- La chiusura dei lavori da parte del gestore in caso di esito positivo, in ipotesi di *proposta di gruppo*, potrà essere:
- *Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, riscontrata la sostanziale rispondenza dei dati contenuti nella proposta, la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, i sottoscritti Gestori rilevano che l'attestazione si riferisce alla c.d. proposta di gruppo (rappresentata nei quattro piani di composizione), comprensiva della posizione debitoria personale di ogni ricorrente nei confronti dell'Erario ed Enti Locali. Esso si sostanzia nei seguenti aspetti:*
 - - **PASSIVO (RIEPILOGO)**
 - - **ATTIVO (RIEPILOGO)**



Possibile modello di attestazione

Sulla base dei termini sopra riassunti, la fattibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 10 e ss. Della L. n. 3/2012, che pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

La presente relazione si compone di numero XX pagine e dalla elencazione dei documenti esaminati

In fede

Il Gestore

Dott.



- **I FASE GIUDIZIARIA NECESSARIA (attestazione del gestore):**
 - Presentazione del ricorso (**PROPOSTA E PIANO**) da parte del proponente contenente tutta la documentazione (art. 9)
- **II FASE GIUDIZIARIA EVENTUALE (con Decreto di ammissione):**
 - Accoglimento del ricorso da parte del G.D. con Decreto di ammissione di fissazione udienza (art. xx) per l'espressione dei voti di assenso/dissenso alla proposta da parte dei creditori/ **sospensione procedure esecutive individuali – divieto di avviarne nuove**
 - Adempimenti del gestore per comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza (art. xx) con richiesta di espressione del proprio assenso/dissenso alla proposta (silenzio assenso)
 - Udienza per l'adunanza dei creditori per l'espressione del proprio assenso/dissenso in contraddittorio; verifica dei fatti i frode ai creditori; calcolo delle percentuali dei voti espressi.



- **III FASE GIUDIZIARIA EVENTUALE (Decreto di omologazione)**
- OMOLOGAZIONE CON AVVIO DELLA FASE ESECUTIVA

Ovvero

- DECRETO DI RIGETTO CON REVOCA DEL DIVIETO DI AVVIO E/O DI PROSECUZIONE DI AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI

In questa fase il giudicante si esprime in maniera definitiva sul destino della procedura di sovraindebitamento, decidendone il proseguimento (**omologazione**), con l'avvio della fase esecutiva, ovvero, la sua conclusione (**rigetto**), **salvo ovviamente in entrambi i casi la fase dell'impugnazione (reclamo)**.

Nel caso di specie preso in esame, la procedura ha subito il provvedimento di RIGETTO



• **ANALISI DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO**

Il provvedimento di rigetto, trattandosi di una proposta che coinvolgeva diversi proponenti, evidenziati i profili di reciproca interconnessione tra essi (*proposta di gruppo*), per le ragioni già esposte nel provvedimento di separazione delle procedure, è stato reso per ognuna delle procedure.

Il G.D., ha ritenuto di rigettare la proposta, per le ragioni di seguito sinteticamente riportate:

- 1) Le modalità di pagamento, in particolare quelle che condizionavano i creditori privilegiati ad essere soddisfatti in un tempo eccessivo in ordine alla dilazione di 20 mesi (violazione del vincolo ex art. 8, co. 4);
- 2) Mancanza del consenso dei creditori privilegiati sugli importi e sulla tempistica dei pagamenti (violazione artt. 2740 e 2741 c.c.)



• **ANALISI DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO**

- 3) Irrilevanza del raggiungimento della percentuale di consenso da parte dei creditori chirografari;
- 4) Mancata dimostrazione dell'utilità e della convenienza economica della liquidazione dei beni così come proposta dai ricorrenti, rispetto al ricavato che i creditori privilegiati potrebbero ottenere in seguito alle vendite in sede di esecuzione individuale